

Relazione illustrativa sull'Ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di "Servizio sostitutivo di mensa, anno 2024".
Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto integrativo ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione		24.01.2024
Periodo temporale di vigenza		Anno 2024
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore pro-tempore, avv. Gaetano Prudente, Direttore Generale. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: Flc Cgil, Cisl Fsur, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams, <u>Anief</u> , <u>OO.SS. firmatarie</u> : Flc Cgil, Cisl Fsur, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams, Anief <u>RSU</u> : firmataria.
Soggetti destinatari		Personale di comparto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, appartenente alle categorie B, C, D ed EP.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Criteri generali attinenti al servizio sostitutivo di mensa anno 2024, mediante erogazione di buoni pasto. Criteri di utilizzo dei buoni pasto.
Rispetto dell' Iter degli adempimenti procedurali e degli Atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), redatto ai sensi del D.L.80/2021, comprende i contenuti dell'ex Piano della Performance, ora "Sezione Performance". Il PIAO costituisce parte integrante del Documento di Programmazione Integrata 2023-2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.01.2023 e adottato con D.R. n.443 del 01.02.2023, ed è pubblicato nell'apposita Sezione del sito istituzionale dell'Università. I contenuti dell'ex Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sono presenti nel PIAO, Sezione III La Relazione sulla Performance Integrata di Ateneo 2022 è stata adottata dal C.d.A. nella seduta del 25.05.2023 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 31.05.2023. La delibera del C.d.A. e il Documento di validazione della Performance Integrata di Ateneo 2022 sono pubblicati nelle rispettive sezioni del sito istituzionali dell'Università.
	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione	-E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno: SI..... NO.....

	<p>della certificazione dell'organo di controllo interno alle relazione illustrativa.</p>	<p>-Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: _____</p> <p>_____</p> <p>_____.</p>
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p>		

Modulo II

Illustrazione dell'articolato del contratto.

<p>a) Illustrazione dell'articolato del contratto</p>	<p>Prima di illustrare l'ipotesi contrattuale, si riporta di seguito la normativa di riferimento.</p> <p>In data 18 gennaio 2024, è stato stipulato il nuovo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca – Periodo 2019-2021” i cui effetti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CCNL, decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, vale a dire dal 19 gennaio 2024, salvo diversa prescrizione del medesimo contratto.</p> <p>Il nuovo CCNL ha introdotto, tra l'altro, un nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato all'interno del Titolo II <i>“Ordinamento professionale”</i> che, in base alla specifica prescrizione di cui all'art. 92 <i>“Norme di prima applicazione”</i>, comma 1, del CCNL, entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2024.</p> <p>L'ipotesi contrattuale in esame fa, pertanto, riferimento alla classificazione del personale tuttora vigente articolato nelle categorie B, C, D, ed EP, con la precisazione che il personale in servizio alla data di entrata in vigore del Titolo II (1° maggio 2024) sarà inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico secondo l'Allegato F – tabella di trasposizione automatica DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del CCNL.</p> <p>L'art. 1, co. 16, del nuovo CCNL stabilisce, inoltre, che: <i>“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”</i>.</p> <p>I criteri di fruizione dei buoni pasto sono, pertanto, stabiliti dall'art. 60, comma 2, del CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009, tuttora vigente.</p> <p>L'art. 5, comma 7, del Decreto Legge 6.7.2012, n.95, convertito in Legge 7.8.2012, n.135 (c.d. <i>“spending review”</i>), prevede, inoltre, che per i dipendenti pubblici il buono pasto non può superare un valore nominale pari a 7,00 euro e che, con specifico riferimento alle Università statali, il buono pasto è riconosciuto al solo personale contrattualizzato.</p> <p>I criteri di attribuzione e di utilizzo del buono pasto sono, invece, riportati nel “Disciplinare per l'anno 2024 per l'attribuzione e l'utilizzo dei buoni pasto – Personale di Categoria B, C, D, EP dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, sottoscritto dalle delegazioni trattanti sempre nel corso della riunione del 24.01.2024,</p>
--	---

allegato all'ipotesi di contratto collettivo integrativo e costituente parte integrante della stessa.

Tanto premesso, si illustra l'ipotesi contrattuale.

L'art. 1 (Campo di applicazione) definisce l'ambito soggettivo delle norme ivi contenute. Esse si applicano al personale di comparto, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, esclusi i dirigenti, in servizio presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

L'art. 2 (Servizio sostitutivo di mensa) stabilisce che il servizio sostitutivo di mensa sarà erogato mediante utilizzo di buoni pasto caricati su tessera magnetica (card) del valore unitario di € 7,00. Il numero massimo individuale di pasti fruibili su base mensile spetta, di norma, per ogni tipo di rientro effettuato compreso nelle **lettere da a) a d) dell'art. 1) del Disciplinare** - allegato all'ipotesi contrattuale e parte integrante della stessa - fermo restando che il numero individuale massimo di buoni pasto fruibili dovrà essere, comunque, contenuto nel limite delle risorse di bilancio all'uopo stanziato per il corrente esercizio finanziario e non dovrà superare il numero di 220.

Si richiamano di seguito, sinteticamente, le ipotesi in cui spetta il buono pasto, come previsto dalle **lettere da a) a d) dell'art.1 del Disciplinare**:

- a) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato full-time, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali (settimana corta);
- b) al personale in regime di part-time in relazione all'orario di lavoro previsto dal relativo contratto;
- c) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato full-time, con articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali, quando svolge immediatamente dopo le 6 ore previste e la pausa pranzo, almeno 3 ore di lavoro straordinario previamente autorizzato;
- d) al personale tecnico-amministrativo che - per esigenze di servizio - abbia prolungato il proprio orario di lavoro oltre le 6 ore e per un arco di tempo non inferiore a 30 minuti oltre la pausa pranzo;

L'art. 2 dell'ipotesi contrattuale stabilisce, inoltre, che qualora, a seguito di monitoraggio da parte della U.O. Funzionamento servizi sociali, il numero dei buoni disponibili non risultasse sufficiente per soddisfare il fabbisogno riferito a tutte le giornate in cui il buono è stato maturato dal personale, si procederà alla riduzione proporzionale del numero dei buoni da erogare, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili.

Il **Disciplinare** individua i criteri di attribuzione e di utilizzo del buono pasto e risponde all'esigenza di rendere più efficace ed efficiente il procedimento di attribuzione del buono pasto agli aventi diritto, il cui quantitativo viene erogato a consuntivo, con cadenza bimestrale, sulla base delle presenze effettive in servizio (v. Premessa del Disciplinare).

Il **Disciplinare** elenca, altresì, le ipotesi che escludono l'attribuzione del buono pasto dovute ad un'assenza dal servizio "per l'intera giornata o per ore" (v. art. 1 del Disciplinare).

	<p>L'art. 3 (Vigenza e spesa) stabilisce che il contratto in questione ha efficacia per l'anno 2024, a decorrere dall' 01.01.2024, e che la relativa spesa, pari ad un massimo € 1.400.000,00 (I.V.A. inclusa) grava, per l'esercizio finanziario 2024, sull'articolo di bilancio 101070302 "buoni pasto".</p>
<p>b) Modalità di utilizzo delle risorse</p>	<p>Parte non pertinente alla specifica ipotesi di contratto sottoscritta, poiché non finalizzata all'utilizzo delle risorse costituenti <i>il Fondo unico di Amministrazione</i>, come richiesto dalla circolare del Mef n. 25 del 19.7.2012, paragrafo 2, della Parte I.</p>
<p>c) Effetti abrogativi impliciti</p>	<p>Non vi sono effetti abrogativi impliciti derivanti dall'ipotesi di contratto sottoscritta. Si segnala, in ogni caso, che il contratto in materia di "Servizio sostitutivo di mensa anno 2023" ha avuto scadenza alla data del 31.12.2023.</p>
<p>d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità</p>	<p>Parte non pertinente alla specifica ipotesi di contratto sottoscritta, poiché non finalizzata alla corresponsione di incentivi per la performance individuale e organizzativa, ai sensi del titolo III del D. Lgs. n.150/2009, come richiesto dalla circolare del Mef n. 25 del 19.7.2012, paragrafo 2, della Parte I.</p>
<p>e) Attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche</p>	<p>Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo sottoscritta, poiché non finalizzata ai passaggi retributivi nella stessa categoria (progressioni economiche), come richiesto dalla circolare del Mef n. 25 del 19.7.2012, paragrafo 2, della Parte I.</p>
<p>f) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo</p>	<p>Anche questa sezione, secondo la circolare del Mef n.25 del 19.7.2012, paragrafo 2, della Parte I, costituisce parte non pertinente alla specifica ipotesi di contratto sottoscritta.</p>
<p>g) Eventuali altre informazioni</p>	<p>.....</p>

Bari, 29.01.2024

Il Direttore Generale

f.to Avv. Gaetano PRUDENTE